

Un regolamento cimiteriale comunale argentino/parte I

di Sereno Scolaro

Un abusato luogo comune definisce il matrimonio come la tomba dell'amore ed è stata appunto la celebrazione di un matrimonio che ha costituito l'occasione per ottenere il testo di un regolamento cimiteriale adottato e vigente in un comune della provincia di Buenos Aires, posto sulla cintura metropolitana della Capital Federal, e dotato di un cimitero che richiama molto quelli delle periferie degradate delle città metropolitane italiane.

Si tratta di un testo, su fotocopie che ricordano molto le xerox degli anni '60-'70, ottenuto dallo sposo, precedentemente prima ... del matrimonio, rivolgendosi ad una *cocheria*, cioè ad una ditta di trasporto funebre, di fiducia.

Il termine si riferisce al *coche*, cioè al carro, in un castigliano che rinvia al nostro *cocchio*, che oramai troviamo solo nelle fiabe, ma va esteso ad un livello di attività ben più ampio di quello del solo trasporto funebre, dovendosi assimilare molto di più all'impresa di onoranza funebre (*empresa encargada del servicio funebre*), che viene presa in considerazione anche per alcuni aspetti successivi al servizio funebre, sotto il profilo della qualità delle prestazioni offerte e delle responsabilità professionali, in termini di garanzia da vizi, più o meno secondo istituti che il codice civile italiano affronta in più occasioni.

Il regolamento – *ordenanza* – è stato adottato con una risoluzione del *Concejo Deliberante* (consiglio comunale) risalente a qualche tempo addietro (*Ordenanza* n. 4072 del 27 ottobre 1961), e modificato nel 1985 con l'*Ordenanza* n. 12177).

Non si tratta di un regolamento di polizia mortuaria costruito con impostazioni tradizionali in Italia, dove spesso i regolamenti si articolano nella fase funeraria ed in quella cimiteriale, magari con dettagli specifici per questa ultima, ma si limita al cimitero.

Fin dall'inizio, emergono differenze rispetto a quanto tradizionalmente in uso in Italia, spesso non solo in uso per motivi tradizionali, ma prima di tutto per attuazione di prescrizioni di legge o di regolamento. Infatti, il cimitero viene definito comune e stabilisce che i suoi reparti siano articolati per tipologie:

- edicole e cripte;
- loculi comuni per feretri e urne;
- sepolture a terra per 99 giorni;
- sepolture in terra per 6 anni (ridotti a 5 con le modifiche del 1985);
- sepolture a terra gratuite;
- fossa comune (ossario).

Trascurando gli estremi (edicole, cripte, loculi, inumazioni in campo comune, ossario comune), si noterà subito la particolarità delle due tipologie centrali, entrambe relative alla pratica dell'inumazione. In esse, la permanenza in inumazione è a tempo determinato, nel primo caso per 99 giorni (giorni, non anni!), nel secondo caso per una durata decisamente maggiore di questa, ma posta all'incirca alla metà del termine che in Italia è previsto per il turno di rotazione ordinario, anzi dal 1985 esattamente alla metà di questo periodo.

Mentre questa seconda ipotesi relativa all'inumazione per 6, ora 5, anni si collega con altra e successiva, relativa alle esumazioni, per le quali sono previsti termini ben più brevi di quelli ordinariamente previsti in Italia, di maggiore interesse è la prima, dato il tempo particolarmente breve della sepoltura.

Infatti, 99 giorni costituiscono una misura temporale apparentemente anomala, se posta in relazione alla funzione dell'inumazione, cioè in relazione al tempo mediamente necessario localmente, considerate le caratteristiche del terreno e dell'ambiente, per il completamento dei processi di mineralizzazione, e che può giustificarsi sono in un contesto nel quale al primo periodo dei 99 giorni successivamente alla sepoltura, vi sia una sequenza di periodi analoghi nel corso dei quali si abbiano dei "rinnovi", oppure che essa sia una misura temporale per il pagamento di particolari tariffe di carattere periodico.

Anche in Sud America ai fini del seppellimento è necessaria, anzi

obbligatoria, l'autorizzazione rilasciata dal *Registro Civil* (ufficiale dello stato civile), ma ciò discende dalla legge speciale che regola le funzioni e le competenze del *Registro Civil*.

Si tratta di un procedimento che evidentemente discende dalla cultura europea, ma che va anche collegato con una relativamente recente generalizzazione di tale servizio (decreto-legge n. 8.204 del 1963) in Argentina.

Il permesso di seppellimento è rilasciato a termini dell'*articolo 59 decreto-ley 8.204/63 "Registro del estado civil Y Capacidad de las Personas"*, una volta effettuata la registrazione di morte nel relativo registro, la quale a sua volta va effettuata su dichiarazione da rendersi entro 48 ore (*articolo 53*) dall'accertamento della morte (*articolo 55*) derivante da certificato medico, oppure dall'autorità di polizia o dall'autorità civile (in quest'ultimo caso, quando sul posto manchi un medico).

Quando si tratti di sepolture da effettuare in cappelle, cripte o sepolture già in concessione (ma una traduzione molto letterale del termine castigliano utilizzato dalla *Ordenanza* porterebbe a dire: *già affittate* ...), viene richiesto come indispensabile l'autorizzazione, in forma scritta, del proprietario della cappella, cripta o sepoltura. È evidente che il concetto di proprietario potrebbe avere qualche relazione con le cappelle, edicole o cripte private, ma non è particolarmente pertinente al caso delle sepolture in concessione, salvo che non vi sia una qualche differenza concettuale dell'ambiente cimiteriale argentino, rispetto a quello italiano.

In un quadro di riferimento quale quello della normativa cimiteriale italiana, probabilmente si sarebbe utilizzato preferibilmente il termine di "titolare", cosa che potrebbe avere un significato anche in Argentina, data l'identità della definizione dell'istituto della proprietà (*articolo 2513 Codice civil argentino*) nei due ordinamenti. Si pensi alla definizione di proprietà, al contenuto del diritto di proprietà nell'ordinamento giuridico italiano (articolo 832 codice civile):

«Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico».

Ma a parte questi aspetti e la possibile distinzione tra proprietario e titolare, tale indispensabilità consente di ricavare la constatazione per la quale il titolare o il proprietario abbia un qualche diritto, ma forse è solo un titolo di disporre in termini di autorizzazione alla sepoltura all'interno del sepolcro privato, perché di questo si tratta. Tale autorizzazione risulta richiesta in ogni caso, in ciò discostandosi dalle norme italiane che individuano a priori i soggetti che hanno diritto di venire sepolti in un sepolcro privato (di norma il concessionario e i membri della sua famiglia, eccezionalmente le persone conviventi con il concessionario), fermo sempre restando l'obbligo per l'autorità comunale di verificare caso per caso la sussistenza del titolo a trovare sepoltura in quel determinato sepolcro privato.

Si noti come, per l'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la sepoltura eccezionalmente consentita per le persone non appartenenti alla famiglia, ma conviventi al momento della morte con il concessionario, non sia prevista sulla base di un'autorizzazione da parte del concessionario, quanto piuttosto di una richiesta proveniente dal concessionario stesso.

Non si tratta solo di una questione di termini, in quanto tra autorizzazione e richiesta vi è un profondo divario, che si giustifica con il sistema giuridico che in Italia regola i sepolcri privati e i rapporti giuridici che ruotano attorno ad essi.

L'autorizzazione importa un livello abbastanza ampio di autonomia privata nell'esercizio dei diritti sul sepolcro, mentre la richiesta attenua fortemente questa autonomia, anzi in qualche modo la nega, spostando la potestà autorizzatoria in capo all'autorità comunale e rispetto a cui la richiesta si colloca in termini di mera aspettativa.

Nel sistema argentino, o almeno in quello che emerge dal regolamento cimiteriale preso in considerazione, al contrario è il "pro-

prietario" ad autorizzare la sepoltura nel sepolcro privato, anzi ad autorizzarla caso per caso, in quanto non emerge la sussistenza della categoria degli aventi diritto di sepoltura, tanto che l'autorizzazione appare risultare necessaria anche per i membri della famiglia, senza distinzioni.

Semmai, dovremmo chiederci a chi spetti autorizzare la sepoltura in cappelle, edicole, cripte o sepolcri già in concessione allorché si tratti di seppellirvi il "proprietario", cioè il titolare unico della potestà autorizzatoria.

Le sepolture non possono effettuarsi prima di 12 ore dalla morte, né differirsi oltre le 36 ore, salvi i casi in cui non intervenga un ordine dell'autorità giudiziaria o della polizia, che importi un differimento maggiore delle 36 ore.

Infatti, nell'ordinamento argentino alcune funzioni, che quello italiano riserverebbe in via esclusiva all'autorità giudiziaria, sono attribuite anche alle autorità di polizia (*articolo 61 decreto-ley 8.204/63 "Registro del estado civil Y Capacidad de las Personas"*).

Ma a ben guardare, anche l'articolo 144, regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 individua un ruolo degli ufficiali di polizia giudiziaria, seppure tale ruolo sia, di fatto, poco presente, anche nei casi di morte violenta non connessa a reato, per tutta una serie di motivazioni di vario ordine. È interessante il fatto che sia previsto un termine finale entro il quale effettuare la sepoltura, cosa che manca del tutto in Italia, salvo qualche pregevole eccezione in regolamenti comunali.

Non è dato di conoscere se tale previsione sia esclusivamente "comunale" anche in Argentina, ma essa, congiunta con una forte differenza dei tempi in generale, porta a valutare che la tendenza sia nella direzione di una sepoltura di norma più attuale, accelerata e maggiormente ravvicinata al momento della morte.

Emerge una chiusura della forbice tra il momento temporale del decesso e quello della sepoltura, che risulta in un certo qual modo coerente anche con i minori tempi di inumazione.

In questo senso, va vista anche la possibilità di abbreviazione del periodo di osservazione pure al di sotto delle 12 ore, quando il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, sulla base di un certificato medico che consigli tale urgenza.

A differenza dell'analoga previsione dell'articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, l'ipotesi è ammessa con semplice certificato medico, con ciò legittimando l'esercente la professione sanitaria in quanto tale.

L'attribuzione della funzione propositiva ad un soggetto particolarmente qualificato, ferma restando la competenza del sindaco quale autorità sanitaria locale, avendo il provvedimento di riduzione del periodo di osservazione carattere e natura di ordinanza contingibile ed urgente rientrando nelle previsioni dell'articolo 38, comma 2, legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 117, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, congiuntamente ad una previsione più ampia e riferibile ad una maggiore articolazione delle fattispecie, costituisce una forma di aggravamento dei procedimenti volta nella direzione di una limitazione al ricorso della possibilità di riduzione del periodo di osservazione, mentre il solo rinvio alla certificazione medica che "consigli" la riduzione del periodo di osservazione si colloca in un'ottica che importa un maggiore favore per le sepolture precoci. Il limite temporale massimo tra il decesso e la sepoltura, fissato in linea generale nelle 36 ore, può non trovare applicazione per le salme imbalsamate, ma è richiesta un'autorizzazione speciale da parte dell'autorità comunale.

Le sepolture nelle cappelle, edicole, cripte o nicchie devono essere effettuate con l'impiego di casse metalliche tali da assicurare una chiusura ermetica e di resistenza sufficiente ad evitare fughe di gas o perdite di liquidi.

La cassa metallica avrà al suo interno uno strato di minio, e la cassa metallica sarà rivestita, con altra cassa di legname, sulla quale dovrà essere posta una targa di metallo, con incisi il nome e le date di nascita e morte della persona estinta.

Le sepolture ad inumazione sono effettuate esclusivamente con l'impiego di casse di legno.

Si tratta di indicazioni che non appaiono particolarmente innovative, ma che risultano particolarmente semplici, specie per chi è abituato a dover fare i conti con una legislazione che regola su base nazionale, e per tipologie funerarie, perfino gli spessori delle bare di legno e delle bare metalliche, o, anche, i metalli generalmente impiegabili. Qui ci si limita a parlare di metallo e legno, in modo molto generico e a prescrivere solo che la cassa metallica, quando impiegata per la sepoltura a tumulazione, debba avere una "resistenza sufficiente" ad assicurare la non fuoriuscita di gas e liquidi, unitamente ad una chiusura ermetica, che, forse, può collocarsi in sede di saldatura del feretro come qualità della stessa.

Facendo eccezione alla regola per cui la sepoltura ad inumazione può avvenire unicamente con cassa di legno, possono utilizzarsi feretri con casse metalliche a condizione che vi sia la preventiva apertura della cassa metallica prima dell'inumazione sotto terra, sempre che la morte sia dovuta a malattia comune, in alcuni casi:

- quando il cadavere destinato ad essere accolto nel cimitero comunale sia introdotto nel comune tanto che provenga dall'interno del paese, cioè da altro comune diverso da quello del cui regolamento cimiteriale si sta trattando, che dall'estero;

- quando il cadavere sia stato oggetto di estumulazione.

Sul primo punto, si è in presenza di una disposizione seppure locale che richiama espressamente la analoga fattispecie dell'articolo 75, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e fa pensare come tale regolamento comunale argentino la prevedesse, quanto meno, 30 anni prima della norma italiana, anche se tutto fa presumere che fosse presente anche nella regolamentazione previgente al 1961.

Di particolare rilevanza appare l'indicazione per la quale l'impresa incaricata del servizio funebre assuma un ruolo importante sotto il profilo della responsabilità, o, meglio, sotto quello della garanzia della qualità della prestazione e dei servizi offerti, in quanto tale impresa è responsabile delle condizioni della chiusura e della resistenza della cassa metallica, responsabilità che concerneva inizialmente il periodo di un anno, successivamente elevata a due anni con le modifiche del 1985.

Tale responsabilità attiene alla qualità della chiusura, cioè della saldatura, quindi della qualità della prestazione, nonché della resistenza della cassa metallica, quindi della qualità dei materiali venduti. L'intervento di ripristino viene richiesto direttamente dall'amministrazione del cimitero, cosa che importa che gli uffici cimiteriali dispongano delle registrazioni o delle scritture necessarie alla piena conoscenza delle singole imprese incaricate di ciascun servizio funebre. Si tratta di un istituto che anche il codice civile italiano affronta in linea generale all'articolo 1490 per la vendita, all'articolo 1667 per le opere oggetto dell'appalto, all'articolo 2053 per gli edifici e le altre costruzioni.

Tali termini di prescrizione si ritrovano anche nel *Codice civil* argentino, particolarmente al *Titulo XIV (articulos de 2164 a 2181)*. Al di là dei termini di prescrizione di questa garanzia, essa va valutata in termini positivi, specie sotto il profilo della tutela del consumatore e del riconoscimento della funzione dell'impresa incaricata del servizio funebre che non si ritrova nella legislazione italiana, se non facendo riferimento, per l'appunto, alle norme generali del codice civile.

Il solo riferimento che la normativa speciale consente di individuare è quello relativo all'obbligo che le bare impiegate rechino il marchio del costruttore o del costruttore e del venditore, ma senza che ciò comporti una relazione diretta ed immediata che comporti un vero e proprio obbligo ad intervenire in termini di riparazione o ripristino delle condizioni della saldatura e della resistenza della cassa metallica.

Questo rapporto diretto consente di evitare l'azione in sede di tutela della garanzia, portando immediatamente all'adempimento delle misure riparatorie, con la chiamata in causa dell'impresa a suo tempo incaricata del servizio funebre.

Si diceva come la garanzia suddetta costituisca un momento in cui

emerge l'importanza del ruolo dell'impresa a suo tempo incaricata del servizio funebre: infatti, questa responsabilità, in realtà garanzia, importa un riconoscimento della funzione di tale impresa e la valorizza, ponendola nella condizione, anche sotto il profilo commerciale, di assicurare ai propri clienti un adeguato livello qualitativo di servizio, di prestazioni e di qualità dei materiali, specie se si considera come, vigente la garanzia, l'impresa è chiamata ad intervenire direttamente dall'amministrazione del cimitero.

Teoricamente, questa posizione dovrebbe comportare che vi sia uno stimolo delle imprese che si incaricano dei servizi funebri ad evitare che accadano eventi che richiedono il proprio intervento riparatore, venendo questo ad essere un costo a posteriori direttamente gravante sull'azienda e non ripetibile al cliente.

Altro elemento importante che emerge è quello per il quale la garanzia fa carico all'impresa che cura il servizio funebre, che con questo diventa il solo soggetto responsabile per la garanzia, senza inutili frantumazioni tra differenti soggetti imprenditoriali o commerciali, in quanto si mira soprattutto all'adempimento, cioè alla riparazione nel caso di vizi della cosa o della prestazione effettuata. Trascorso il periodo di garanzia durante il quale l'amministrazione del cimitero ha titolo a escutere direttamente e senza intermediari l'impresa incaricata del servizio funebre, l'onere di eventuali riparazioni dei feretri per quanto riguarda la tenuta della chiusura e la resistenza della cassa metallica si trasferisce dal venditore all'acquirente, cioè ai proprietari delle cripte, cappelle, loculi, secondo una logica di responsabilità oggettiva, aquiliana, che è regolata dall'articolo 2043 codice civile italiano, ma differenziandosi da questa in quanto ne discende la conseguenza della riparazione o del ripristino.

Il nodo attorno a cui si colloca tutta la questione in termini di obbligo della riparazione è quello per il quale una alterazione nella tenuta della chiusura o vizi sulla resistenza della cassa metallica possono determinare danni all'ambiente cimiteriale: se si considerano tali previsioni in correlazione con le norme italiane, scopriamo che queste ultime si limitano a fornire alcune prescrizioni per le tecniche costruttive delle tumulazioni, per le caratteristiche delle casse, ma non risultano disposizioni che individuino soggetti tenuti al ripristino quando le tecniche adottate non siano state rispettate o non pienamente rispettate.

Ciò produce una certa quale deresponsabilizzazione sia dei titolari dei sepolcri privati, ma, prima ancora, dei soggetti che forniscono i prodotti (casse) o eseguono le operazioni di chiusura.

Quando si abbiano periodi di epidemie, i defunti per malattie infettive-diffusive potranno essere sepolti unicamente ad inumazione, limitando quindi il ricorso alle tumulazioni.

In ogni caso, tale limitazione delle forme di sepoltura per i defunti deceduti a seguito di malattie infettive-diffusive opera non in assoluto, ma unicamente nella contingenza di una manifestazione epidemica e, quindi, in situazioni sostanzialmente eccezionali.

La riduzione dei cadaveri sepolti in tumulazione (cappelle, edicole, cripte, loculi) non viene permessa prima di 30 anni dalla sepoltura, mentre i cadaveri sepolti nei reparti ad inumazione possono essere oggetto di riduzione dopo 3 anni dalla sepoltura, così che emerge una valutazione dei tempi decisamente molto più contenuta rispetto alla normativa italiana.

Per le tumulazioni, la normativa italiana non individua un termine per procedere alla riduzione, cioè alla raccolta dei resti, ma anzi si limita a prendere in considerazione la constatazione dell'avvenuto completamento del processo di mineralizzazione.

Tale considerazione vale anche con l'accesso al criterio c.d. cronologico per la distinzione tra cadaveri e resti mortali esplicitato dal Ministero della sanità con la circolare n. 10 del 31 luglio 1998, in attuazione delle indicazioni regolamentari, ma si tratta solo della distinzione giuridica di uno stato rispetto all'altro.

La previsione per la quale i resti dei defunti sepolti ad inumazione siano raccogliibili dopo tre anni dalla sepoltura costituisce una giustificazione dei brevi termini previsti per tale forma di sepoltura, al

punto da far ritenere che le inumazioni quinquennali di cui si faceva cenno in precedenza, vengano ad assumere un ruolo di vera e propria sepoltura privata in qualche modo privilegiata.

Nel caso in cui si tratti di traslazione di feretri provenienti da cappelle, edicole, cripte, loculi e simili e destinate al collocamento a terra in inumazione, è obbligatoria la rottura della cassa metallica in più punti allo scopo che si accelerino i procedimenti di assorbimento. Si tratta di una previsione che risulta omogenea con quella già vista per il caso che il trasporto funebre abbia richiesto l'introduzione del feretro da altro comune o dall'estero, e che duplica la previsione già posta rispetto ai cadaveri provenienti da sepolture a tumulazione.

I proprietari che concedono permessi per il deposito di feretri devono segnalare all'amministrazione del tempo per cui lo concedano. Trascorso il tempo di riferimento, il proprietario potrà sollecitare i parenti affinché lo rimuovano e, in caso di inadempimento, si rivolgerà all'autorità comunale che solleciterà alla rimozione del feretro, previa notificazione scritta agli interessati e, nel caso in cui non si conosca il domicilio delle persone tenute, anche mediante pubblici avvisi per un periodo di 30 giorni su uno o più giornali locali.

In caso che gli interessati non si facciano parte diligente per la rimozione dei resti mortali, questi ultimi saranno inumati nel riquadro dei poveri o depositati nell'ossario comune.

Le spese dell'esecuzione necessarie per la rimozione del feretro sono a carico del proprietario del sepolcro privato.

Se il ricorso alla speciale autorizzazione per la sepoltura nei sepolcri privati costituisce istituto di generale applicazione e mancando l'individuazione di un insieme di soggetti che abbiano "naturalmente" titolo alla sepoltura nel sepolcro privato, ne deriva che il titolare del sepolcro ha una certa titolarità nel disporre delle sepolture dei singoli feretri nel sepolcro privato di cui sia titolare.

Nel caso di inadempimento delle parti, parenti, l'autorità comunale procede prima alla diffida diretta agli interessati.

Se anche la diffida, sia che essa avvenga direttamente all'indirizzo dei parenti interessati, sia che avvenga con il ricorso agli avvisi pubblici, non porta alla rimozione del feretro, viene provveduto d'ufficio, adottando il criterio per cui l'inadempimento dei parenti interessati costituisca situazione di abbandono del feretro.

Nel sistema italiano, una tale ipotesi non è realizzabile dal momento che la sepoltura nei sepolcri privati può avvenire solo con riferimento a feretri che abbiano una particolare qualificazione, tanto importa violazione degli obblighi della concessione e la decadenza dalla concessione medesima.

Altro aspetto di differenziazione è la definizione del campo ad inumazione comune come reparto per i poveri: in tutta la normativa italiana l'inumazione in campo comune è semplicemente considerata la forma "normale" ed ordinaria della sepoltura, e in nessun caso si affronta alcuna distinzione cimiteriale su base di censo, anche se tali formulazioni possono trovarsi nel linguaggio comune.

Se l'interesse fa carico, o semplicemente riferimento, al titolare del sepolcro privato "ospitante" che, nel momento in cui sia venuta a scadenza l'autorizzazione a suo tempo concessa, ha tutto l'interesse ad ottenere il ripristino della piena disponibilità del sepolcro privato di cui sia titolare, si deve osservare come, in prima battuta, l'interesse primario dovrebbe essere individuato nei parenti del defunto che provocano un danno ingiusto nei confronti del titolare del sepolcro "ospitante".

Ma il regolamento comunale non si pone la questione che ne deriva, ma individua una soluzione estremamente semplice, consistente nella rimozione del feretro e il suo collocamento "altrove".

Tuttavia, ciò porta a suggerire ai titolari dei sepolcri privati almeno una ragionevole prudenza nel consentire la sepoltura dei feretri.

La profondità delle fosse era originariamente stabilita in un metro di profondità, ridotta a 80 centimetri con le modifiche del 1985.

Anche in questo caso, ci si trova di fronte a valori che sono del tutto diversi rispetto a quelli italiani, ridotti a circa la metà di questi.

Si tratta di una riduzione che sembra in linea con quella delle durate delle sepolture, specie nei reparti ad inumazione e che lascia pre-

sumere la presenza di terreni particolarmente idonei a consentire lo svolgimento dei processi di mineralizzazione dei cadaveri.

In ogni caso nei sepolcri è ammessa la sepoltura solo dei cadaveri che la capienza fisica del sepolcro consente di accogliere.

È ammessa l'installazione di monumenti sepolcrali, di tipo distinto e differente tra loro nelle sepolture, per le quali occorre ottenere l'autorizzazione da parte dell'amministrazione e corrispondere il corrispettivo del diritto stabilito per queste autorizzazioni.

Si è qui in presenza di una disposizione regolamentare che ricorda molto da vicino l'articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, anche se la norma italiana sembra maggiormente attenta alle norme ed alle condizioni che in quella regolamentare comunale argentina tendono ad avere un ruolo più secondario, mentre prevale non solo l'elemento autorizzatorio, ma la sua stretta connessione con il versamento di un "diritto" (espressamente qualificato come tale anche nel testo originale dell'*Ordenanza*) collegato e corrispondente all'autorizzazione.

Ogni proprietario, titolare, di terreno nel cimitero che intenda costruire cripte, loculi o cappelle ed edicole, oppure intenda riedificare o modificare quelle già costruite, è tenuto a presentarne il progetto nel rispetto dello specifico regolamento e nel rispetto delle prescrizioni dell'ufficio tecnico comunale.

Sul fronte dei sepolcri, dei monumenti e simili è vietato il collocamento di alcuna sporgenza che intacchi od alteri la linea lungo la quale si sviluppano le costruzioni o che costituisca ostacolo alla circolazione. Il rinvio alla conformità del progetto ad uno specifico regolamento lascia intendere come le costruzioni cimiteriali siano in qualche modo trattate come le costruzioni degli edifici, cosa che non dovrebbe sussistere in Italia, anche se non si ignora come in alcune realtà si applichino le norme e le procedure edilizie anche alle costruzioni all'interno dei cimiteri.

Di un certo interesse, comunque, il ruolo che può venire ad assumere l'ufficio tecnico comunale in questo contesto, che dispone di una titolarità nell'emanazione di speciali disposizioni concernenti le costruzioni.

Un cenno merita la prescrizione per la quale il fronte degli edifici cimiteriali deve rispettare una linea, connessa con l'esigenza di assicurare un agevole transito, che risponde ad un requisito di omogeneità di quanto viene costruito, ma anche di funzionalità.

Nella costruzione di manufatti cimiteriali è permesso raggiungere una profondità massima di cinque metri, limite che vale per qualsiasi scavo effettuato all'interno del cimitero.

Tale limite massimo di profondità in ogni scavo può essere derogato solo per ricavare un ossario di un metro cubo.

Tra l'altro, poiché la dimensione dell'ossario è definita in termini di cubatura, ciò non significa che sia consentito di portare lo scavo a sei metri, ma solo di effettuare quel tanto di scavo che consente di costruire un ossario di tale cubatura e con tale limite si definisce a priori il grado di tumulazioni ipogee che possono realizzarsi.

I muri divisorii per i sepolcri, le cripte o le cappelle devono avere uno spessore minimo di 30 centimetri nel sottosuolo e di 15 centimetri nella parte fuori dal piano campagna.

Nel testo originario si usa la formulazione di "0,30 centimetri" e di "0,15 centimetri", misure che importerebbero spessori di rispettivamente di 3 ed 1,5 millimetri: salvo che nelle favole, un muro che presenti uno spessore di 3 millimetri sembra di improbabile realizzabilità, dal momento che in edilizia i livelli di raffinatezza delle misure non sono i medesimi che si hanno nella meccanica di precisione.

I muri avranno un rivestimento di intonaco isolante, di cemento sulla superficie sopra il livello del piano campagna e nel sottosuolo di malta. La ventilazione si farà per mezzo di canalette che, partendo dal sottosuolo, portino all'esterno dalla parte più elevata della costruzione. Si tratta di sistemi e tecniche costruttive che contrastano con la logica dell'impermeabilità, ma che si collocano al contrario nella logica della ventilazione, cosa che lascia credere che i sistemi di tumulazione ad areazione, più o meno forzata, siano largamente in uso in quella realtà, probabilmente per derivazione iberica.

Si potrà notare con quanta naturalezza si prenda qui in considera-

zione la ventilazione, lasciando intendere che essa sia tecnica comune ed ordinaria comunemente impiegata nelle costruzioni dei manufatti cimiteriali a tumulazione.

L'amministrazione potrà consentire di utilizzare il sottosuolo fino ad un metro di distanza dalla parte del camino di ventilazione, sempre che non vi siano ostacoli per l'aspirazione.

In altri termini, si prevede uno spazio libero che consenta il tiraggio del camino di ventilazione, in modo che l'azione di ventilazione venga facilitata quando vi siano situazioni di differenza di pressione tra gli ambienti.

Il vano libero nel sottosuolo, cioè nella parte sotterranea del manufatto cimiteriale, tende a svolgere questa funzione agevolatrice della ventilazione, che in ogni caso è favorita dalla circolazione dell'aria all'esterno, la quale produce l'effetto di depressione necessaria per attivare la circolazione del flusso di aria di ventilazione lungo il camino di ventilazione.

Si deve osservare come anche in Italia vi siano oramai orientamenti rivolti all'introduzione di tecniche costruttive delle sepolture a tumulazione che utilizzino sistemi di areazione controllata o perfino forzata, eventualmente accanto a quelle più tradizionali, come delle positive esperienze che risultano sussistere in quegli Stati, anche europei, in cui tecniche di questo tipo sono in uso, esperienze positive soprattutto sotto il profilo della durata temporale dei processi di mineralizzazione dei cadaveri.

I piani delle costruzioni su cui si pongono i feretri saranno di materiale impermeabile e le pareti poste nel sottosuolo dovranno essere rivestite di intonaco di malta.

Non si pone qui alcuna prescrizione in materia di spessori o di portata dei ripiani, ma solo quella dell'impermeabilità.

Le scalinate saranno di marmo, pietra o cemento armato, fermo restando che non potranno fuoriuscire dalla linea del fronte della costruzione cimiteriale.

Ritorna qui la prescrizione per la quale le costruzioni dei sepolcri non possono eccedere la linea del fronte delle altre costruzioni, in modo da non frapponere ostacoli alla circolazione all'interno del cimitero e mantenere una uniformità estetica.

Viene posto il divieto di depositare all'interno del cimitero o lungo i suoi viali alcun materiale di costruzione, senza che sia stata preventivamente acquisita l'apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione del cimitero, che, evidentemente, la rilascerà per il tempo limitato necessario all'esecuzione delle opere.

Il materiale di sgombero o la terra che sia estratta dallo scavo di edificazione non potrà permanere dentro il cimitero più di 24 ore e quanto non sia tempestivamente ritirato entro questo termine verrà posto in un sito stabilito dall'amministrazione.

Una volta completata la costruzione, dovrà venire prelevato dal cimitero tutto il materiale rimanente nel giro di 24 ore, tanto che, in caso di inadempimento, l'amministrazione potrà ordinare il trasferimento nelle discariche comunali con oneri e danno a carico del costruttore. Nella prescrizione della rimozione sono compresi i materiali avanzati dal lavoro, ma anche gli attrezzi di lavoro.

In poche parole, l'area dovrà venire sgomberata totalmente da ogni materiale ed oggetto estraneo e in un tempo particolarmente ristretto, al fine di assicurare una costante situazione di pulizia e di ordine all'interno del recinto cimiteriale.

Anche in questo caso, l'onere non ricade sul titolare della concessione cimiteriale, ma sul fornitore/costruttore, al pari di quanto si è già visto per le garanzie relative alla chiusura ed alla resistenza delle casse metalliche, secondo una logica per cui l'imprenditore, quale sia il suo ramo di attività, è tenuto a lasciare indenne il committente delle proprie inadempienze.

Gli scavi o gli inizi di qualsiasi opera potranno avere inizio una volta stabilita la linea da rispettare a tributito il possesso dell'area dall'amministrazione, cosa per la quale si richiede la preventiva approvazione dei progetti di costruzione.

Quando un'opera sia stata iniziata senza tali requisiti, il costruttore sarà responsabile dei danni che ciò comporti.